



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

Determinazione n. 49/2023

OGGETTO: *Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Consorzi con attività esterna.*

IL CONSERVATORE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;

VISTO l'art. 2612 c.c. che disciplina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei consorzi con attività esterna;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 che disciplina la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce, al comma 1, la competenza del Conservatore del Registro delle Imprese per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004;

VISTA la Determinazione del Conservatore n. 45 del 25/05/2023 secondo cui può essere applicata ai consorzi con attività esterna, per affinità di tutela, la procedura disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, ritenuto che gli stessi hanno una natura assimilabile alle società di persone e ammettono un coinvolgimento diretto e immediato dei consorziati nella vita associativa;

ACCERTATO che i consorzi riportati in calce al presente avviso risultano ancora iscritti al Registro delle Imprese nonostante sussistano per questi ultimi elementi sintomatici di inoperatività, quali presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione ai sensi del D.P.R. n. 247/2004;

CONSIDERATO, inoltre, che il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese dei consorzi con attività esterna di fatto inesistenti verrebbe a porsi in conflitto con la disciplina dei consorzi stessi, che ai sensi dell'art. 2602 c.c. esplicano la loro ragion d'essere nella istituzione di un'*organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese*;

CONDIVISA l'esigenza di rimuovere dal Registro delle Imprese posizioni che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale;



VISTO l'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che al III comma prevede che *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima”*;

VISTO l'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui *“Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di procedura civile”*;

CONSIDERATO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che *“... gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

CONSIDERATO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - *Codice dell'Amministrazione Digitale* - che agli artt. 5-bis I co., 6 e 48 sancisce che le amministrazioni pubbliche comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e, in caso di PEC valida e attiva, provvedono all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

DETERMINA

- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dei consorzi con attività esterna riportati nell'elenco in calce al presente atto, invitando gli amministratori a presentare domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente in materia di depositi e/o iscrizioni, oppure a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale in capo agli stessi entro il termine di 45 giorni dall'affissione della presente comunicazione di avvio nell'Albo Camerale *on line*;

AVVISA

- che decorso inutilmente il predetto termine, il Conservatore disporrà la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- che la presente comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali viene notificata mediante pubblicazione all'Albo Camerale *on line*, istituito ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, disponibile sul sito www.ss.camcom.it nella sezione Albo Camerale e nella sezione Registro Imprese, alla voce *“Determinazioni e direttive del Conservatore”*;



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

- che la notizia dell'avvio del procedimento in oggetto viene annotata nella visura della società.

IL CONSERVATORE

Dr. Pietro Esposito

F.to digitalmente

L'ufficio resta a disposizione degli interessati per ulteriori informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
registro.imprese@ss.camcom.it

Elenco

	<i>REA</i>	<i>C.F.</i>	<i>Denominazione</i>
1	160982	02260530908	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "OZIERI IN CENTRO"
2	128889	01838940904	CENTRO COMMERCIALE NATURALE COMMERCIO DUEMILA
3	143136	01500450901	CENTRO COMMERCIALE NATURALE CONSORZIO CITTA' DI ALGHERO COMPAGNIA D'IMPRESA